



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO**

composta dai magistrati:

Dott.ssa Vittoria Orlando	- Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino	- Consigliere
Dott. Nicola Morgese	- Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 745 del 2020

TRA

COSTANZO LEONARDO, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Tarantino

APPELLANTE

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Valeria Capotorti, Carla Maria Omodei Zorini e Domenico Longo.

APPELLATO

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c., depositato il 05.01.2017 ed iscritto al R.G. n. 88/2017, al quale sono stati riuniti i procedimenti RG nn. 93/2017 e 98/2017, Costanzo Leonardo conveniva in giudizio l'INPS affinché il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia si pronunciasse, rispettivamente, in accoglimento delle seguenti conclusioni: a) *“1) dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento, come periodi utili ai fini contributivi, delle giornate lavorative*

prestate nell'anno 2013, pari a 51, e per l'effetto, 2) condannare l'istituto convenuto a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge, i periodi contributivi di cui al punto sub 1); 3) condannare l'INPS al pagamento delle spese e degli onorari di causa, da liquidarsi in favore dell'avv. Angela Tarantino, antistataria”;

b) “1) dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento, come periodi utili ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate nell'anno 2015, pari a 46, e per l'effetto, 2) condannare l'istituto convenuto a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge, i periodi contributivi di cui al punto sub 1); 3) condannare l'INPS al pagamento delle spese e degli onorari di causa, da liquidarsi in favore dell'avv. Angela Tarantino, antistataria”;

c) “1) dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento, come periodi utili ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate nell'anno 2014, pari a 103 totali, e per l'effetto, 2) condannare l'istituto convenuto a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge, i periodi contributivi di cui al punto sub 1); 3) condannare l'INPS al pagamento delle spese e degli onorari di causa, da liquidarsi in favore dell'avv. Angela Tarantino, antistataria”.

2. In particolare, con il procedimento RG 88/2017, il ricorrente deduceva: - di essere lavoratore in agricoltura a tempo determinato, iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di Cerignola e di avere ottenuto il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola, in forza delle giornate lavorative prestate annualmente; - di aver riscontrato, in data 20.09.2016, nel secondo elenco nominativo trimestrale di variazione, del 2016, che le giornate denunciate nell'anno 2013 erano state cancellate; - di avere lavorato presso l'azienda agricola Giurato Antonia dal 03.09.2013 al 30.11.2013 per un numero complessivo di 51 giornate.

3. Con il procedimento RG 93/2017, il ricorrente, sempre premesso quanto indicato al punto 2), deduceva di aver riscontrato, in data 20.09.2016, nel secondo elenco nominativo trimestrale di variazione, del 2016, che le giornate denunciate nell'anno 2015 erano state cancellate; - di avere lavorato presso l'azienda agricola Giurato Antonia dal 25.08.2015 al 31.10.2015, per un numero complessivo di 46 giornate, occupandosi di diversi lavori agricoli.

4. Con il procedimento RG 98/2017, il ricorrente, sempre premesso quanto indicato al punto 2), deduceva di aver riscontrato, in data 20.09.2016, nel secondo elenco nominativo trimestrale di variazione, del 2016, che le giornate denunciate nell'anno 2014 erano state parzialmente cancellate, con riconoscimento di sole 52 su un totale di 103; - di avere lavorato presso l'azienda agricola Giurato Antonia dal 16.01.2014 al 31.03.2014, per un numero complessivo di 51 giornate, occupandosi di *"raccolta e altre attività agricole varie"* e di avere lavorato altresì alle dipendenze di altre aziende agricole per 52 giornate, avendo quindi prestato complessivamente 103 giornate lavorative nell'anno 2014.

5. L'INPS si costituiva in giudizio, contestando le argomentazioni avverse e chiedendo, in via preliminare, che si dichiarasse l'improcedibilità, nonché l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza sostanziale di cui all'art. 11 D. Lgs. 375/1993 e, in subordine, il rigetto del ricorso.

6. Con sentenza n. 236/2020 del 20.01.2020 il Tribunale di Foggia in funzione di Giudice del Lavoro ha così definito la controversia: *"- rigetta i ricorsi; - spese irripetibili"*.

5. Avverso la decisione ha interposto appello Costanzo Leonardo, con ricorso depositato in data 22.06.2020, chiedendone l'integrale riforma.

6. Con memoria del 20.12.2021 si costituiva in giudizio l'INPS che, contestati recisamente i motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto con conferma della pronuncia.

7. Espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto, previo deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (*ex art. 221, comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 -recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19-*, convertito, con modificazioni, in l. 17 luglio 2020, n. 77) inviate telematicamente dalle parti.

I. *Sulla sentenza di primo grado.*

Il Tribunale di Foggia ha rigettato i ricorsi riuniti proposti da Costanzo Leonardo sulla scorta dei seguenti punti motivazionali:

- ha disatteso l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS, essendo stati i ricorsi proposti nei termini di legge;

- ha dato atto dei presupposti per l'instaurazione di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli e dell'iscrizione nei relativi elenchi anagrafici ovvero aver svolto più di 51 giornate lavorative nel corso dell'anno;

- ha osservato che nei giudizi, come quello da esso esaminato, in cui l'INPS deduce la natura simulata o fittizia del rapporto di lavoro subordinato, è quest'ultimo a dover assolvere l'onere di provare le medesime circostanze, atteso che il lavoratore già vanta a suo favore la prova legale o almeno una presunzione legale di legittimità dell'iscrizione;

- ha rilevato che, nelle fattispecie come quella in giudizio, sia rilevante esaminare non solo la prova dell'asserito rapporto lavorativo ma anche la regolarità amministrativa del datore di lavoro e dello svolgimento del rapporto di lavoro, secondo le forme e le modalità e nei luoghi indicati nelle denunce aziendali;

- nel caso in esame, ha esaminato pertanto il verbale ispettivo prodotto dall'INPS, dal quale è emersa la fittizietà dei rapporti lavorativi denunciati e che tutti gli atti posti in essere dalla ditta datrice di lavoro sono stati finalizzati a far percepire indebite prestazioni previdenziali e assicurative;

- ha inoltre sottolineato l'irrilevanza della documentazione prodotta dal lavoratore, in quanto di formazione unilaterale, seppur di provenienza del presunto datore di lavoro, atteso che la stessa può rivestire solamente carattere indiziario e risultare scarsamente attendibile per il potenziale coinvolgimento del datore nell'attività simulatoria;

- ha infine valutato in termini di inattendibilità le deposizioni dei testi escussi in altro giudizio conclusosi in senso favorevole, sia in ragione del fatto che i giudizi, nei confronti dell'INPS, avevano ad oggetto la cancellazione dagli elenchi OTD sia in virtù del loro evidente interesse alla definizione del processo in senso favorevole.

Alla luce di tanto, ha rigettato i ricorsi riuniti e ha dichiarato le spese irripetibili.

II. *Sul ricorso in appello.*

II.1.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., nelle parti in cui ha statuito che i documenti offerti sono insufficienti in quanto provenienti in parte dall'Istituto di previdenza ed in parte dal datore di lavoro, raggiunto dal verbale ispettivo e ha rigettato la richiesta di ammissione della prova testimoniale, ritenendo le circostanze fattuali di cui si chiedeva riscontro generiche e valutative nonché inidonee *ex se* a provare la genuinità del rapporto di lavoro.

Sostiene poi che il verbale di accertamento non conterrebbe elementi concreti idonei a provare la fittizietà dei singoli rapporti di lavoro e che, pertanto, l'INPS avrebbe dovuto provvedere ad indicare quali specifici rapporti erano considerabili fittizi e quali, invece, genuini.

II.1.b. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza per omessa valutazione probatoria del verbale ispettivo.

In particolare, l'appellante dà atto della mancata indicazione da parte dell'Istituto di elementi precisi e circostanziati; essendosi l'Inps limitato ad asserire che: 1) i fondi indicati dalla Azienda Giurato, nella denuncia aziendale del 2009, apparterrebbero a soggetti terzi, fruitori di contributi sin dal lontano 2006, senza peraltro indicare i relativi nominativi o quantomeno senza offrire una documentazione puntuale capace di identificare con certezza il fondo ed il relativo conduttore e/o proprietario; 2) i rapporti di lavoro sono fittizi, esclusivamente valutando la tenuta dei libri contabili, l'irregolarità dei contratti di locazione fondiaria e il mancato pagamento dei premi assicurativi all'istituto, ma senza motivare tale conclusioni debitamente, sia in fatto che in diritto.

II.1.c. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza per violazione di legge in ordine alla valutazione probatoria dei Modelli Unilav e DMAG e delle buste paga nonché in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale.

Invero, l'appellante sottolinea la valorizzazione, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, degli elementi volti a provare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato ovvero luogo e tempo di svolgimento, datore di lavoro, mansioni specifiche, la intervenuta iscrizione negli elenchi anagrafici di categoria ed il pagamento della indennità di disoccupazione agricola; con espresso riguardo ai Modelli Unilav – peraltro mai contestati dall'INPS – osserva che detti documenti costituiscono certificazioni di rilevanza pubblicistica poiché contemplati dalla legge come atti facenti fede delle indicazioni in esse contenute.

II.1.d. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, ignorando le argomentazioni difensive, ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale in quanto generica e non in grado di colmare le lacune probatori, così violando il proprio diritto di difesa; contestando tale decisione ha peraltro richiesto l'ammissione dei detti testi, stante la rilevanza ai fini decisori.

II.1.e. Infine, con il quinto motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza per violazione dell'art. 421 c.p.c., in quanto il Tribunale, pur a fronte di una prova testimoniale richiesta per provare il rapporto di lavoro ai fini previdenziali negata dall'istituto, ne ha dichiarato la inammissibilità senza esercitare i poteri istruttori previsti dal predetto articolo ai fini della ricerca della verità materiale.

III.1.a. L'appello è infondato e pertanto va rigettato.

Giova rammentare che, in tema di onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza di legittimità ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, hanno statuito i seguenti principi: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento

che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (...), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. Un., 26.10.2000, n. 1133).

Sulla scorta di tali premesse, si è dunque affermato che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).

Secondo quanto precisato da Cass. 11.12.2019 n.32356, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. anche Cass. sez. lav., 16.05.2019, n. 13198; Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n.25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014).

Nel caso di specie -come si desume dalla sentenza impugnata- il disconoscimento delle giornate lavorative denunciate negli anni 2013, 2014 e 2015, deriva da un accertamento ispettivo Inps del 27.06.2016, condotto nei confronti del datore di lavoro del Costanzo (ditta Giurato Antonia), all'esito del quale sarebbe emersa l'insussistenza di prestazioni di lavoro bracciantili denunciate, in quanto dalla documentazione esibita, dall'esame dei terreni in conduzione nonché dal comportamento contabile e fiscale, gli ispettori sarebbero giunti alla conclusione della fittizietà dei rapporti di lavoro agricoli denunciati dall'azienda indagata trattandosi di azienda che non aveva la disponibilità né di terreni agricoli né di apposite attrezzature.

A fronte di tali rilievi, che effettivamente introducono elementi di dubbio in ordine alla genuinità del rapporto di lavoro denunciato, l'odierno appellante ha contrapposto specifiche contestazioni, riproponendo in questa sede le richieste istruttorie articolate in prime cure e non ammesse dal Tribunale: richieste che la Corte ha ritenuto di ammetterle in ragione della specificità dei capitoli di prova articolati e della rilevanza delle circostanze capitolate ai fini decisori.

Nondimeno, l'escussione dei testi citati (Terlizzi Giuseppe, amico e collega dell'appellante e Colagiovanni Gerardo, il quale ha lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola Giurato) non ha consentito di comprovare, con i richiesti margini di evidenza, l'effettiva sussistenza del contestato rapporto di lavoro fra Costanzo Leonardo e l'azienda agricola Giurato, e tanto in ragione dell'inattendibilità e della inconcludenza delle deposizioni rese.

In merito alle dichiarazioni di Terlizzi Giuseppe, osserva la Corte che il detto teste, oltre ad aver riferito di avere, al momento dell'escussione, un concomitante contenzioso con l'Inps, conclusosi con sentenza di rigetto di Codesta Corte ovvero la n. 681/2022 pubblicata il 11.04.2022 (circostanza di carattere soggettivo di per sé idonea a minare l'attendibilità della deposizione), ha reso dichiarazioni generiche e in parte contrastanti con le circostanze capitolate.

In particolare: a) quanto agli anni di svolgimento della prestazione lavorativa, il teste Terlizzi ha affermato che il sig. Costanzo ha lavorato presso l'azienda

Giurato Antonia negli anni 2011, 2012 e 2014; mentre, nei capitoli di prova, si fa riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015; b) quanto alla retribuzione, il teste ha dichiarato che *“era di 45,00 euro al giorno per alcuni anni e poi di 50,00 euro al giorno”*, mentre nei relativi capitoli di prova sono riferite paghe giornaliere di 49,00 euro, 61 euro o di 52 euro; b) quanto poi alle giornate agricole, ha riferito che il sig. Costanzo lavorava da aprile- maggio fino a ottobre, contrariamente a quanto dedotto in primo grado dal ricorrente, il quale, nell’anno 2013, avrebbe lavorato da settembre a novembre; nell’anno 2014, da gennaio a marzo e, nell’anno 2015, da agosto ad ottobre; c) né è stato in grado di specificare la puntuale ubicazione del punto di incontro con la datrice di lavoro; d) quanto all’orario di lavoro, ha riferito che *“d’estate si iniziava a lavorare alle 5:30, in primavera alle 7:00”*, mentre nei capitoli di prova è indicato un orario lavorativo decorrente dalle ore 06:00 e con termine alle ore 12:00.

In merito poi alla deposizione di Colagiovanni Gerardo, osserva la Corte che il detto teste ha reso dichiarazioni generiche e contraddittorie.

In particolare: a) non ha saputo riferire in maniera esatta in quali anni abbia lavorato l’odierno appellante; b) ha dichiarato che tutti percepivano una retribuzione pari ad € 50,00 contrariamente all’importo indicato nei capitoli di prova; c) ha affermato che *“non c’era nessun punto d’incontro”*, mentre nei capitoli di prova è indicato quale punto di incontro *“la piazza centrale di Cerignola (FG)”*.

Tale essendo il quadro probatorio di riferimento, ritiene la Corte che l’approssimativa e contraddittoria rappresentazione della vicenda in contestazione emersa all’esito dell’espletata istruttoria non risulta idonea a sovvertire né ad inficiare l’univoca attitudine dimostrativa dei citati rilievi ispettivi.

Peraltro, come affermato in altra pronuncia di questa Corte, in un ambiente operativo e sociale connotato da violazioni contributive dell’entità evidenziata nel verbale in atti, perché uno dei rapporti disconosciuti dall’INPS possa essere riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il materiale probatorio

raccolto sia idoneo a dissipare ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre così non è avvenuto nel caso che ci occupa.

Sulla scorta di tanto, il gravame proposto non può che essere rigettato, non avendo parte appellante assolto all'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato nell'odierno procedimento, ai sensi dell'art. 2967 c.c., *id est* la natura subordinata del contestato rapporto di lavoro asseritamente intrattenuto nell'anno in esame con l'azienda indicate, nel solco della giurisprudenza dominante, che fa insorgere l'onere probatorio in capo alla parte attrice, a seguito della mancata iscrizione ovvero del disconoscimento delle giornate agricole.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n.55 del 2014, come da dispositivo, non potendosi applicare alla fattispecie, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi per le giornate agricole disconosciute dall'Inps, il particolare regime di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..

Ed invero, come di recente ribadito da Cass. 24.11.2022, n.34603, richiamando Cass. n.16676 del 2020: "Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Nello specifico, la Corte ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli). cfr. anche Cass. n.29010 del 2020; Cass. n. 16535 del 2021 e 38701 del 2021.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.P.R. n.115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n.228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del

contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Costanzo Leonardo, con ricorso depositato il 22.06.2020, avverso la sentenza n. 236/2020 emessa in data 20.01.2020 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di gravame che liquida in € 2.500,00, oltre spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1^{quater}, del D.P.R. n.115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.

Così deciso in Bari, addì 01.12.2022

Il Presidente

Dott.ssa Vittoria Orlando

Il Consigliere est.

Dott. Nicola Morgese